


MIBACT|MIBACT_UDCM_GABINETTO|26/03/2021|0009178-P| [34.43.01/173/2021]



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0005979 UDCM del 29/03/2021



Ministero della cultura
UFFICIO DI GABINETTO

CRESS

All'Ufficio di Gabinetto
Ministero della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



e, p.c.

Alla Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Ministero della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
(CRESS@pec.minambiente.it)

All'Ufficio legislativo
(mbac-
udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione generale Archeologia,
belle arti e paesaggio
(mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)
(mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: Decreto di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione integrata ambientale, relativo al "Progetto per la messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato Teodorico - Concessione di Coltivazione d40A.c.-PY" situato nel Mare Adriatico in zona A, presentato da Po Valley Operations pty Ltd.

Con riferimento alla nota prot. n. 5098 del 17 marzo 2021, si restituisce, firmato dall'On. Ministro, il decreto di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche all'Ufficio legislativo di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO
Prof. Lorenzo Casini



Il Ministro della Transizione Ecologica

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA CULTURA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e, in particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 23;

VISTO l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 104 del 2017, in base al quale il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII concernente le attività sottoposte ad AIA in sede statale;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO l'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2019, n. 39, recante "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma";

VISTO il decreto 13 dicembre 2017, n. 342, che disciplina l'organizzazione, l'articolazione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che prevede, tra l'altro, l'integrazione della Commissione stessa con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dai rappresentanti della Regione Veneto e della Regione Emilia Romagna, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2011/168 del 28 ottobre 2011;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Po Valley Operations Pty Ltd con nota prot. n. 016/17 SEdf del 8 febbraio 2017, relativa al progetto di

messa in produzione del giacimento, convenzionalmente denominato "Teodorico", nella Concessione di Coltivazione "d40 A.C.-.PY", sita in mare Adriatico a nord di Ravenna;

VISTA la documentazione per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle opere del menzionato progetto presentata dalla Po Valley Operations Pty Ltd con nota prot. PVO 019/17 SEdf del 10 febbraio 2017, con riferimento al procedimento congiunto VIA-AIA;

VISTO che la Po Valley Operations ha pubblicato il 14 febbraio 2017 l'avviso circa l'avvenuto deposito della predetta documentazione sui quotidiani "Corriere della Sera", "Corriere Romagna", "La Voce";

VISTI gli avvisi pubblicati il 5 novembre 2018 sui medesimi quotidiani circa il deposito della documentazione integrativa, avvenuto in pari data;

VISTE le osservazioni del pubblico e le relative controdeduzioni del proponente, di cui si è tenuto conto nell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che:

- a) il giacimento di gas metano Teodorico è ubicato nella zona A del Mar Adriatico Settentrionale, prospiciente i lidi Nord di Ravenna, a oltre 12 miglia dalla costa e a una profondità d'acqua di circa 32 m;
- b) il progetto prevede:
 1. la messa in produzione del giacimento Teodorico mediante l'installazione di una piattaforma, denominata "Teodorico" non presidiata;
 2. la perforazione di due pozzi di sviluppo, con la possibilità di perforarne ulteriori due, con completamenti in sand control;
 3. l'attività di perforazione sarà effettuata con impianto jack-up posizionato accanto alla piattaforma;
 4. l'installazione di facilities di trattamento dei fluidi da localizzare sulla piattaforma;
 5. la posa di 2 sealine di collegamento tra la piattaforma Teodorico e l'esistente piattaforma di Eni S.p.A. Naomi-Pandora, di cui, l'una, per il trasporto del gas estratto dai pozzi della futura piattaforma Teodorico alla piattaforma Naomi-Pandora, e l'altra che opera in verso opposto, per il trasferimento del glicole dietilenico (DEG) dalla piattaforma Naomi Pandora alla piattaforma Teodorico;
 6. il gas prodotto dalla piattaforma Teodorico è consegnato alla piattaforma Naomi-Pandora e, attraverso l'esistente sealine di questa, trasferito a terra presso la Centrale di Casalborgonetti;

CONSIDERATO che il progetto in esame non ricade nell'ambito della sospensiva disposta nelle more della definizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

CONSIDERATO altresì che il progetto non ricade nelle aree di interdizione definite dall'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto posto oltre le 12 miglia dalla linea di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

VISTA E CONSIDERATA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza e quella integrativa fornita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATI i seguenti Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 più prossimi all'area di progetto:

- a) SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (circa 23.4 km a Nord Ovest);
- b) ZPS IT3270023 Delta del Po (circa 23.4 km a Nord- Ovest);
- c) SIC/ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano (circa 26 km ad Ovest);
- d) SIC/ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara (circa 36.5 km); SIC/ZPS IT4060007 Bosco di Volano (circa 37.2 km a Ovest);
- e) SIC/ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino – Canneviè (circa 37.7 km);
- f) SIC/ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe (circa 38.2 km);
- g) SIC/ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio (circa 38.3 km);
- h) SIC/ZPS Valli di Comacchio (circa 40 km).

CONSIDERATO che il proponente ha predisposto uno studio per la valutazione di incidenza dai cui esiti emerge una bassa/media significatività dei potenziali impatti per la brevità delle attività realizzative e per le misure di mitigazione che il proponente si è impegnato ad adottare;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato esaustivi il livello di approfondimento e le conclusioni rappresentate dal proponente nello Studio di Incidenza;

VISTA la nota del 4 gennaio 2019 con cui la Divisione III – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, dell'allora Direzione Generale per le valutazioni ambientali, ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) reso dalla Commissione AIA-IPPC ed il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) reso da ISPRA, così come aggiornati alla luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi tenutasi il 26 novembre 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2947 del 15 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA, e che fa proprio il "Piano di Monitoraggio e Controllo";

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 20536/DVA del 27 luglio 2018;

ACQUISITO il parere non favorevole espresso dalla Regione Veneto con DGR n. 1462 del 8 ottobre 2018, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nella formulazione del citato parere n. 2947 del 15 febbraio 2019;

VISTA la nota prot. 8470/DVA del 3 aprile 2019 con cui l'allora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di riesaminare il parere n. 2947 del 15 febbraio 2019 alla luce delle disposizioni di cui al citato decreto regolamentare n. 39 del 2019;

ACQUISITO il parere integrativo n. 3331 del 23 aprile 2020 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il parere di compatibilità ambientale n. 2947 del 15 febbraio 2019 fosse conforme ai criteri direttivi di cui al richiamato decreto n. 39 del 2019;

CONSIDERATO che in detto parere n. 3331 del 23 aprile 2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di eliminare dal quadro prescrittivo la prescrizione n. 13 in quanto già recepita nel nuovo progetto di dismissione e ripristino nel frattempo presentato dal proponente che prevede la completa rimozione delle condotte in luogo della sola bonifica e mantenimento in loco;

ATTESO che:

- a) il presente decreto ha valenza di VIA e di AIA e, come tale, sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, è stata fatta, anche sulla base di quanto indicato dal Proponente, la ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relativi al medesimo livello di progettazione;
- c) detta ricognizione ha dato esito negativo, ferma restando l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi, non individuati o la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente decreto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di tutela del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri e atti che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

1. il parere positivo con prescrizioni n. 2947 del 15 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 50 pagine;
2. il parere integrativo n. 3331 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 12 pagine;
3. il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo reso con nota prot. n. 20536 del 27 luglio 2017, costituito da n. 9 pagine;
4. parere istruttorio conclusivo della Commissione IPCC prot. CIPPC/1569 del 21 dicembre 2018, costituito da 103 pagine;
5. Piano di Monitoraggio e Controllo prot. ISPRA 71279 del 17 dicembre 2018, costituito da n. 24 pagine;
6. Allegato 6: Adempimenti amministrativi relativi all'AIA, costituito da n. 3 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 26 e dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale comprensivo dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di messa in produzione del giacimento convenzionalmente denominato "Teodorico" nell'ambito della Concessione di Coltivazione "d40 A.C.-.PY" presentato da Po Valley Operations pty Ltd, con sede legale a Roma, Via Francesco Crispi, n. 90, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2947 del 15 febbraio 2018, come integrato dal parere n. 3331 del 23 aprile 2020 della medesima Commissione. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo reso con nota n. 20536 del 27 luglio 2017. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali per l'esercizio)

1. L'esercizio della Piattaforma off-shore Teodorico è autorizzato alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione IPCC con nota prot. CIPPC/1569 del 21 dicembre 2018, e al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, reso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota prot. ISPRA 71279 del 17 dicembre 2018, nonché al rispetto degli obblighi di cui all'allegato 6 concernente gli adempimenti amministrativi connessi all'Autorizzazione integrata ambientale.
2. Il parere istruttorio conclusivo, il piano di monitoraggio e controllo e l'allegato 6 di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza e controlli)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone

tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

6. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA verifica l'attuazione del piano di monitoraggio e controllo nonché il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, e ne riferisce gli esiti all'autorità competente. Tali controlli sono svolti a fronte del versamento, da parte del Gestore, delle tariffe relative alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi di cui al decreto 6 marzo 2017, n. 58.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato alla Po Valley Operations pty Ltd, al Ministero della cultura, al Dipartimento per l'Energia e il Clima - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, alla Provincia di Ferrara, alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Ariano nel Polesine, di Porto Tolle, di Taglio di Po, di Porto Viro, di Codigoro, di Comacchio, di Mesola, di Goro, di Ravenna, all'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, all'Ente Parco Regionale del Delta del Po - Emilia Romagna, alla Capitaneria di Porto-Direzione Marittima di Ravenna e alla Capitaneria di Porto-Direzione Marittima di Venezia.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché al parere istruttorio conclusivo, al Piano di monitoraggio e controllo e all'Allegato 6, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza sono computati con le medesime modalità sopra descritte.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini

